

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

Sez. I bis – r.g. 359/2017

Prossima udienza fissata per la data del 29 novembre 2017

In esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio sede di Roma – sez. Prima bis n. 10003/2017

REG. PROV. COLL. del 29 settembre 2017

Con ricorso del 19 dicembre 2016, notificato il 21 dicembre 2016, il Sig. Tommasini Federico, nato a Foligno il 6 dicembre 1983 – C.F. TMSFRC83T06D653E, impugnava il seguente atto: Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – DCAFFGEN – registro decreti – prot. n. 0000659 del 07 ottobre 2016 – S.06.03.10. Visite mediche, notificato al Sig. Tomassini Federico a mezzo raccomandata A/R del 18 ottobre 2016, ricevuta dal ricorrente in data 24 ottobre 2016, con cui è stata disposta, l'esclusione dal concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008, oltre al relativo verbale di inidoneità del 15 settembre 2016. Nonché della successiva graduatoria approvata con D.M. 5 ottobre 2010, n. 135 e successive modifiche nella misura in cui fosse stata *medio tempore* modificata dall'amministrazione procedente con l'esclusione del ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati.

Il Tommasini chiedeva al Giudice adito, previsa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti o comunque successivi.

Il ricorso veniva notificato al Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per gli affari generali, nonché ad un contro interessato il Sig. Sonno Simone.

Sintesi dei motivi del ricorso

Con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2010, il Ministero dell'Interno, dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per gli affari generali, bandiva un *“concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”*.

All'esito delle prove selettive in data 13 gennaio 2012, il Tomassini, ai fini della formazione delle graduatorie relative al concorso di cui sopra, veniva sottoposto a visita da parte della commissione medica incaricata. Questa poteva constatare come il Sig. Tomassini era in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al concorso di Vigile del Fuoco ivi incluso il *visus* previsto dal D.M. 78/2008.

In data 14 settembre 2016, il Sig. Tomassini veniva sottoposto nuovamente a visita stante l'imminente scorrimento della graduatoria che lo aveva visto tra gli idonei del concorso. In questa sede la commissione riteneva che il ricorrente doveva essere escluso per il *“Deficit del visus: OD 07/10; OS 05/10 ...”*. In data 10 ottobre 2016 il Tomassini si recava presso la U.S.L. Umbria n. 2 – Servizio Ospedaliero Unico – Presidio di Foligno – U.O. ove il primario della struttura poteva constatare come lo stesso ricorrente possedeva un *visus* dell'occhio destro pari a 8/10 e dell'occhio sinistro pari a 6/10.

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio – sede di Roma l'accertamento effettuato dalla Commissione medica proponendo i seguenti motivi di ricorso: **a) Violazione del combinato**

disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera D), del D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008, e dell'art. 1, comma 1, lettera f), punto 1) del D.M. n. 78 dell'11 marzo 2008. Ciò nella misura in cui gli atti citati, in tema di requisiti fisici per l'ammissione ai ruoli del corpo dei Vigili del Fuoco, prevedono che il candidato debba possedere un visus pari ad almeno 14/10 complessivi facendo la sommatoria del visus di entrambi gli occhi e con un minimo di 6/10 per ciascun occhio. La commissione medica, errando, in occasione della visita del 14 settembre 2016 ha rilevato un visus pari a 7/10 nell'occhio destro e 5/10 in quello sinistro. Sotto tale profilo, è evidente la violazione dei decreti ministeriali n. 5140/2008 e 78/2008, ove si richiede un visus naturale pari a complessivi 14/10 considerando entrambi gli occhi, con il limite di 6/10 per l'occhio che vede meno; **b) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione del fatto e difetto di istruttoria.** A causa dell'errore in cui è caduta la commissione medica che in data 14 settembre 2016 ha svolto gli accertamenti sul Sig. Tomassini Federico, l'amministrazione procedente ha travisato la situazione di fatto che ha determinato l'adozione del Decreto di esclusione. La commissione medica, secondo il ricorrente, ha valutato erroneamente la sua capacità visiva determinandone l'esclusione dalla graduatoria degli idonei. Infatti, a fronte di un visus riscontrato dalla commissione pari a 7/10 nell'occhio destro e 5/10 in quello sinistro, la reale situazione del ricorrente è quella che risulta dal certificato rilasciato dalla A.U.S.L. Umbria 2 del 10 ottobre 2016 dal quale emerge che il Tomassini possiede un visus pari a 8/10 nell'occhio destro e 6/10 in quello sinistro. L'accertamento della pubblica amministrazione che verifica l'esistenza dei requisiti di idoneità fisica in capo ai candidati di una prova concorsuale, costituisce un'attività qualificabile in termini di discrezionalità tecnica priva di un momento valutativo vero e proprio (T.A.R. Lazio, sez. I, 8 gennaio 2014, n. 165). Risulta evidente come nel caso di specie l'amministrazione abbia fatto malgoverno delle regole tecniche di misurazione del visus e/o che comunque abbia errato nella misurazione; **c) Violazione dell'art. 9, commi 3 e 4 del D.M. 6 novembre 2008, n. 5140. Eccesso di potere per difetto di**

istruttoria. La scheda medica del 15 settembre 2016 contenente il giudizio di non idoneità del Sig. Tomassini è stata sottoscritta dal solo Presidente della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali. Manca qualsiasi valutazione e/o sottoscrizione da parte degli altri componenti della commissione medica, ciò in violazione dell'art. 9, commi 3 e 4 del D.M. 5140 del 2008 che prevede la valutazione collegiale.

Il Giudice amministrativo con ordinanza n. 3064 del 2 marzo 2017 disponeva la verifica ad opera del Policlinico Militare di Roma.

Espletato tale incombenza in data 17 marzo 2017 la Commissione presso il Policlinico Militare esprimeva il seguente giudizio: “*VOD 8/10 naturali VOS 5/10 naturali*”.

Pochi giorni dopo l'accertamento del Policlinico Militare il Tomassini si recava presso l'AUSL Roma 3 – Polo Ospedaliero Ospedale Oftalmico – Dipartimento di Oculistica e Rete oftalmologica. Qui il Direttore **certificava** il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 78/2008 accertando “*OD Visus Naturale 8/10 OS Visus Naturale 6/10*”.

Con ordinanza n. 06461/2017 del 1 giugno 2017 il Giudice amministrativo adito disponeva un supplemento istruttorio della verifica espletata “*... in considerazione delle divergenze degli esiti degli accertamenti, nonché delle perduranti incertezze e contestazioni ...*”.

La verifica veniva effettuata dal Comando dell'Arma dei Carabinieri (di seguito anche solo Carabinieri) in data 30 giugno 2017. All'esito il verificatore depositava la nota n. prot. 52/54-6 del 7 luglio 2017 che recita “*Al termine dell'accertamento specialistico oculistico è stato evidenziato un visus naturale O.D 8/10; OS 6/10 DIAGNOSI Visus naturale O.D. 8/10, OS 6/10, compatibile con la qualifica di Vigile del Fuoco ...*”.

Con ordinanza n. 10003/2017 REG. PROV. COLL. del 29 settembre 2017, il Tribunale amministrativo adito prendeva atto dell'esito positivo per il ricorrente della verifica e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati mediante

pubblicazione dell'avviso di notificazione per pubblici proclami, contestualmente fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 29 novembre 2017.

Si allega copia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Prima bis n. 10003/2017 REG. PROV. COLL. del 29 settembre 2017.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 29 settembre 2017, n. 10003/2017 REG. PROV. COLL. al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati.

Perugia-Roma, li 11 ottobre 2017

Avv. Alessandro Graziani